



Comune di Zoagli

COPIA

Rep. n. 739

del 24-09-2026

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 43 DEL 24-09-2026

Ufficio: **SINDACO**

N. Ufficio : 12

Oggetto: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE, DEI FABBRICATI E DEI MURI FRONTEGGIANTI LE STRADE, DELLE RIPE E DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE, DELLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN PROSSIMITA' DEL CONFINE STRADALE, A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di settembre, il Sindaco Viale Roberto

IL SINDACO

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1 Codice della Protezione Civile, il Sindaco riveste la qualità di Autorità Locale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio stesso, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

CONSIDERATO che, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e prevenzione del rischio, questa Civica Amministrazione riscontra la necessità stringente di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento alla corretta gestione dei beni privati prospicienti le vie pubbliche o di pubblico transito;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., secondo cui "*i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., secondo cui *“i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.”*

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. secondo cui *“i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”*

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., secondo cui *“coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.”*

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. secondo cui *“i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.”*

CONSTATATA, in particolare, lungo il margine delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali o comunque denominate, ad uso pubblico, ricadenti nel territorio del Comune di

Zoagli, la presenza di molte piante di alto fusto, le quali si appalesano spesso ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose, giacché i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali, interferendo con la corretta funzionalità della strada, in aperto spregio alle distanze stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile;

RILEVATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono configurarsi profili di responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

VISTO l'art. 2051 del Codice Civile a tenore del quale *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*;

PRESO ATTO della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., secondo cui *“custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti.”*(ex multis Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31165 del 28 novembre 2025);

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di prescrivere ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con la sede stradale l'adozione di idonei interventi di manutenzione e messa in sicurezza e, segnatamente:

- ai sensi dell'art. 29 C.d.S., la costante potatura degli alberi e delle alberature protendenti sulla sede viabile, sì da garantire la piena visibilità della segnaletica stradale e, conseguentemente, la sicurezza della circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 30 C.d.S., la conservazione ed il mantenimento in efficienza dei fabbricati ed i muri di qualunque genere frangenti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
- ai sensi dell'art. 31 C.d.S., la conservazione ed il mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, sì da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale e la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;
- ai sensi dell'art. 32 C.d.S., la regolare conduzione delle acque nei fossi delle strade, provvedendo alla conservazione dei fossi medesimi e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
- ai sensi dell'art. 33 C.d.S., la predisposizione di tutte le misure di carattere tecnico idonee ad assicurare la regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno dei

fondi privati, onde impedire dilavamenti, allagamenti o fessurazioni del manto stradale, nonché l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al sedime stradale e alle fasce di pertinenza;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice civile;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. 285/1992 che statuiscono obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti insistenti su terreni privati posti lungo i confini stradali; e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 495/1992;

VISTO l'art. 2051 del Codice Civile;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai proprietari, conduttori, usufruttuari e/o comunque obbligati di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali comunali o vicinali o comunque denominate ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Zoagli, ai proprietari dei fabbricati e dei muri di qualunque genere fronteggianti le strade, con riguardo, altresì, alle ripe dei fondi laterali, a coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade, ai proprietari ed agli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale, di:

potare i rami degli alberi e le alberature che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade. In particolare, gli interventi di potatura, taglio, abbattimento o sostituzione delle alberature prescritti dalla presente ordinanza dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché delle eventuali specifiche disposizioni di tutela insistenti sull'area interessata. Resta fermo l'obbligo, ove previsto, di acquisire preventivamente le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti di assenso di competenza degli Enti e degli Uffici preposti alla tutela paesaggistica, ambientale e forestale, con la precisazione che, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sulle alberature dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del medesimo Codice e della disciplina vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, ivi comprese le disposizioni del D.P.R. 20 febbraio 2026, n. 73. L'abbattimento di alberi d'alto fusto dovrà essere limitato ai casi in cui lo stesso risulti necessario per eliminare situazioni di effettivo pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale, ovvero nei casi consentiti dalla normativa vigente, privilegiando, ove tecnicamente possibile, gli interventi di potatura, manutenzione e messa in sicurezza dell'esemplare. L'esecuzione degli interventi prescritti dalla presente ordinanza non costituisce, pertanto, autorizzazione all'abbattimento delle alberature né sostituisce le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni applicabili agli interventi urgenti e indifferibili necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità. La comunicazione al Comando di Polizia Locale non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti di assenso eventualmente prescritti dalla normativa paesaggistica, ambientale e forestale vigente;

rimuovere, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze;

adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

conservare e mantenere in efficienza fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

garantire corretta regimentazione delle acque meteoriche all'interno dei fondi privati, per impedire dilavamenti, allagamenti o fessurazioni del manto stradale;

mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;

provvedere, nel caso di conduzione delle acque nei fossi, alla conservazione di questi ultimi ed, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;

adottare, con riguardo ai canali artificiali in prossimità del confine stradale, tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;

AVVERTE

- che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 173,00 a € 694,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
- che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 30 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 430,00 a € 1.731,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
- che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 31 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 173,00 a € 694,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
- che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 32 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 173,00 a € 694,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;

- che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 33 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 173,00 a € 694,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
 - per ogni altra violazione alle altre disposizioni del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - in caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri, od avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti interventi, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale; l'ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutari inadempienti le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili o penali a carico degli stessi;
 - l'esecuzione degli interventi prescritti dovrà essere eseguita a regola d'arte, ed in particolare per le operazioni di taglio e/o potatura od occupazione della sede stradale, dovrà essere data comunicazione alla Polizia Locale, adottando ogni cautela per evitare pericolo per la pubblica incolumità;
 - tutti gli interventi di cui sopra, compresi quelli di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti **entro il 15 ottobre e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.**
- Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia, nonché all'attribuzione, alla proprietà inadempiente, delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

COMUNICA

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata alla Polizia Locale di Zoagli, alla Stazione Carabinieri di Zoagli, alla Stazione Carabinieri Forestali di Lavagna per le relative competenze ed è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento vale finanche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista

per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line e sul sito www.comune.zoagli.ge.it;
- l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza: al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Zoagli; al Comando Stazione Carabinieri di Zoagli; al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Lavagna.